

N. 9520/95/21 R.G. notizie di reato

N. 1029/96 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
(articoli 272 e seguenti, 282 del codice di procedura penale)

Il Giudice, Dottor Alessandro Rossato

esaminata la richiesta depositata in data 29 settembre 1997 dai Pubblici Ministeri Dott.ri Piercamillo Davigo, Ilda Boccassini, Gherardo Colombo, Francesco Greco, per l'applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

Cesare PREVITI, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934,

in ordine:

A) al reato di cui agli articoli 81, 110, 321, in relazione all'articolo 319 c.p., perché agendo in concorso con altri, intermediando la promessa ed il versamento di denaro a Renato Squillante – e per il tramite di questi – ad altri pubblici ufficiali, unitamente ad Attilio Pacifico o comunque in concorso con lui, consegnava ingenti somme di denaro in contanti per conto di società aventi sede in Milano, perché Renato Squillante, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto Consigliere Istruttore aggiunto presso il Tribunale di Roma, compisse una indeterminata serie di atti contrari ai doveri d'ufficio in quanto stabilmente retribuito perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori violando i doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività di cui fosse richiesto, e violando altresì il segreto d'ufficio fornendo le informazioni a lui richieste, ed impegnandosi altresì ad intervenire su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza.

In Milano e altrove sino al 1989.

B) del reato previsto e punito dagli articoli 81-110, 112 n. 1, 321 in relazione agli articoli 319 e 319-ter c.p. perché, agendo in concorso con ACAMPORA Giovanni, PACIFICO Attilio, SQUILLANTE Renato (nella sua qualità indicata al capo precedente), VERDE Filippo – nella

sua qualità prima di magistrato con funzioni giudicanti presso le sezioni civili del Tribunale di Roma, poi di Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia — ROVELLI Nino e con i suoi eredi BATTISTELLA Primarosa e ROVELLI Felice, nonché in concorso con altri magistrati appartenenti al distretto di Corte d'Appello di Roma e pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio appartenenti all'amministrazione giudiziaria, intermediando — in accordo con ACAMPORA, PACIFICO e SQUILLANTE — tra ROVELLI Nino ed i suoi eredi da un lato ed i pubblici ufficiali dall'altro, perché costoro violassero i loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire ROVELLI Nino ed i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento civile fra costoro e l'I.M.I. — procedimento trattato nel merito prima dal Tribunale poi dalla Corte d'Appello di Roma (cause riunite 3176/89 e 3250/89) e passato in giudicato a seguito della dichiarazione d'improcedibilità del ricorso dell'IMI da parte della Corte di Cassazione — riceveva dagli eredi di ROVELLI le somme di seguito indicate, direttamente ed attraverso ACAMPORA e PACIFICO, destinate in parte a retribuire la mediazione, in parte ai citati pubblici ufficiali che le ricevevano.

In particolare, tra gli altri:

VERDE nella sua qualità di Presidente di sezione del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio di primo grado della controversia IMI/Rovelli, in data 31 ottobre 1986, decideva ed induceva a decidere la causa favorevolmente ai ROVELLI;

VERDE nella sua qualità di Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di impedire al dr. MINNITI — Presidente di sezione del Tribunale civile di Roma, componente del collegio giudicante che avrebbe dovuto occuparsi del giudizio civile di determinazione del quantum di risarcimento del danno, che, avendo studiato l'incarto processuale, aveva reso nota la sua determinazione di disporre una nuova perizia per la quantificazione dell'entità del danno — di partecipare al predetto giudizio ed in particolare all'udienza del 4 aprile 1989, organizzava per lo stesso giorno pretestuosamente una inutile riunione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, avente ad oggetto questioni di edilizia giudiziaria, convocando il dr. MINNITI alla predetta riunione ed imponendogli di parteciparvi inderogabilmente;

Pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico servizio, appartenenti agli uffici della Corte di Cassazione, violavano il segreto d'ufficio rendendo noto a terzi — diversi dai componenti del Collegio che in Cassazione avrebbe dovuto occuparsi della questione della improcedibilità — che il Presidente del Collegio dr. CORDA aveva predisposto un appunto, indirizzandolo ai colleghi del Collegio giudicante, e che nell'appunto si prospettava la possibilità di una modifica dell'orientamento giurisprudenziale, idonea a consentire l'ammissibilità del ricorso presentato dall'IMI presso la Suprema Corte, così creando le condizioni di fatto per l'astensione del magistrato dal giudizio sulla ammissibilità del ricorso IMI;

SQUILLANTE, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, metteva in contatto Felice ROVELLI, con l'avv. Francesco BERLINGUER, perché costui, a fronte di una promessa di retribuzione per ingenti somme di denaro non inferiori a 500.000.000 di lire, avvicinasse un membro del collegio giudicante della Corte di Cassazione, per indurlo a violare l'obbligo del segreto e fornire agli eredi ROVELLI notizie attinenti al giudizio IMI/ROVELLI.

Ricevendo ai fini sopra indicati, tramite bonifici effettuati dai predetti eredi ROVELLI rispettivamente:

a) Pacifico FRS 28.850.000 presso:

1. quanto a FRS 10.000.000 (pari a lire 11.677.300.000), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore di Alvaneu Anstalt, valuta 21 marzo 1994;

2. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.854.100.000), S.B.S. Lugano, a favore di EMCO AG, valuta 31 marzo 1994;

3. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.812.040.000), S.B.S. Lugano, a favore di Veteri Anstalt, valuta 07 aprile 1994;

4. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.724.740.000), Verwaltung und PrivatBank Vaduz, a favore di CODAVA Est., valuta 13 maggio 1994;

5. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto Pavone, valuta del 24 giugno 1994;

b) Previti, FRS 18.000.000 (pari a lire 21.019.140.000), SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif. Filippo, valuta del 21 marzo 1994;

c) Acampora FRS 10.850.000:

1. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), B.I.L. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, valuta 24 giugno 1994;

2. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto SWLAMA, valuta 24 giugno 1994;

3. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto BLAWOR, valuta 24 giugno 1994;

4. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.085.04, valuta 24 giugno 1994;

5. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.088.09, valuta 24 giugno 1994;

e così complessivamente la somma di FRS 57.700.000 pari — al cambio di valuta nel giorno degli accrediti — a lire 66.789.541.000.

Reato aggravato dal numero delle persone superiore a cinque.

Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal 1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo, Confederazione Elvetica, Liechtenstein, Regno Unito almeno fino al 1994.

OSSERVA

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano chiede l'emissione di provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di PREVITI CESARE, per le ipotesi di reato contestate in rubrica (concorso in corruzione e concorso in corruzione in atti giudiziari).

In precedenza lo stesso Ufficio aveva chiesto al Parlamento l'autorizzazione a procedere contro PREVITI, parlamentare eletto alla Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica.

Sulla richiesta la Camera dei Deputati aveva deliberato l'inammissibilità di un ricorso diretto da parte del Pubblico ministero e restituito gli atti all'ufficio richiedente.

La richiesta ulteriore del Pubblico Ministero che qui si esamina è solo in parte la ripetizione della richiesta inviata al Parlamento: contiene, infatti, nuovi elementi di valutazione, essendo stata nel frattempo compiuta ulteriore attività processuale.

Particolarmente significativa l'audizione dello stesso on.le PREVITI il giorno 23 settembre 1997 davanti al Pubblico Ministero.

Anche dopo il deposito in cancelleria della richiesta è stata compiuta attività d'indagine ed il Pubblico Ministero ha prodotto la documentazione dei risultati delle proprie attività.

Si possono anticipare, in maniera sintetica, ai fini di una più agevole lettura del provvedimento, gli esiti della valutazione compiuta sulla richiesta del Pubblico Ministero, sulla documentazione allegata e sui contenuti delle difese di PREVITI.

A carico di CESARE PREVITI, ad avviso di questo giudice, vi sono gravi indizi di colpevolezza della commissione di entrambe le fattispecie di reato contestate.

Vi sono anche due specifiche esigenze cautelari: primaria è l'esigenza di tutela dalla concreta ed elevata probabilità di alterazione delle fonti di prova; vi è anche, con un livello di probabilità minore ma pur sempre significativo, il pericolo di reiterazione di condotte criminose. È, invece, altamente improbabile il pericolo di fuga.

Gli indizi di colpevolezza sono ricavabili dai seguenti elementi:

per la prima vicenda in esame:

dalle dichiarazioni della teste ARIOSTO STEFANIA;

dagli elementi di riscontro da lei stessa provenienti e provenienti da altre fonti;

dalla non sostenibilità processuale di un quadro calunnatorio in danno di PREVITI costruito dalla donna o orchestrato da altri;

dagli accertamenti compiuti dallo S.C.O. (Servizio centrale Operativo della Polizia di Stato), confermativi del complesso di dichiarazioni rese dalla donna;

dalle indagini compiute dall'ufficio del Pubblico Ministero;

dagli esiti (ancora parziali) delle rogatorie esperite all'estero;

dalla non contraddizione con gli esiti del procedimento nei riguardi di altri magistrati (archiviazioni);

per la seconda vicenda in esame:

dalle dichiarazioni degli eredi di Nino Rovelli;

dal pagamento da parte di costoro di una rilevante somma di denaro priva di un sottostante rapporto negoziale lecito e verificabile;

dalla descrizione della vicenda processuale in sede civile nella causa IMI-ROVELLI (SIR);

dagli elementi di interferenza sulla regolarità della vicenda processuale emersi nel corso delle indagini;

dalla verifica dell'anomala frequenza di rapporti tra gli indagati in coincidenza con le fasi determinanti della vicenda processuale;

dagli esiti (ancora parziali) delle rogatorie esperite all'estero;

dalla verifica delle dichiarazioni di PREVITI con esiti contrari a quelli prospettati dallo stesso indagato con l'emergere di ulteriori elementi a carico.

Le esigenze cautelari sono ricavabili dai seguenti indici:

attività volta a scoprire l'esistenza del presente procedimento;

accertamento negativo sulle dichiarazioni di PREVITI in merito alla persona che lo informò dell'esistenza del procedimento;

condotte volte a eliminare ab origine le tracce della propria attività (intestazione di telefoni a terze persone; utilizzazione di terze persone per operazioni bancarie e per fittizie intestazioni di quote azionarie; ritiro totale di documentazione bancaria nel periodo delle indagini);

modalità commissive dei fatti addebitati;

natura dei fatti addebitati e protrazione nel tempo delle condotte;

rilevanza delle vicende in esame.

Si svolgeranno di seguito le valutazioni analitiche delle prospettazioni del pubblico ministero e della difesa di PREVITI.

A) PRIMO CAPO D'IMPUTAZIONE PRELIMINARE.

A) al reato di cui agli articoli 81, 110, 321, in relazione all'articolo 319 c.p., perché agendo in concorso con altri, intermediando la promessa ed il versamento di denaro a Renato Squillante — e per il tramite di questi — ad altri pubblici ufficiali unitamente ad Attilio Pacifico o comunque in concorso con lui, consegnava ingenti somme di denaro in contanti per conto di società aventi sede in Milano, perché Renato Squillante, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto Consigliere Istruttore aggiunto presso il Tribunale di Roma, compisse una indeterminata serie di atti contrari ai doveri d'ufficio in quanto stabilmente retribuito perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori violando i doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività di cui fosse richiesto, e violando altresì il segreto d'ufficio fornendo le informazioni a lui richieste, ed impegnandosi altresì ad intervenire su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza.

In Milano e altrove sino al 1989.

a) l'ipotesi d'accusa.

La notizia di reato ha origine dalle dichiarazioni resa da ARIOSTO STEFANIA al Pubblico Ministero nel corso di numerose audizioni e sottoposte a verifica — e sostanzialmente confermate dalla teste — nel corso dell'incidente probatorio effettuato davanti a questo stesso Giudice per le Indagini Preliminari nei giorni 24, 25, 30, 31 maggio e 1° giugno 1996.

In sintesi la donna ha raccontato quanto segue.

Aveva appreso da CESARE PREVITI che, a metà degli anni '80, Silvio BERLUSCONI, avvalendosi della collaborazione di PREVITI e dell'avvocato PACIFICO, aveva a « libro paga » una serie di magistrati romani per ottenerne favori di vario genere attinenti le loro funzioni.

Tra questi, in particolare il dottor Renato SQUILLANTE (all'epoca dei fatti Consigliere Istruttore Aggiunto presso l'Ufficio Istruzione di Roma) fungeva da « collettore » (e cioè era colui il quale riceveva per sé e per altri denaro che poi ridistribuiva); la donna indicava, poi, nell'avvocato ATTILIO PACIFICO la persona che, sempre su incarico di PREVITI e BERLUSCONI, manteneva i contatti con i pubblici ufficiali.

Precisava di aver assistito personalmente, in due occasioni (negli anni 1988-1989) a dazioni di denaro a Renato SQUILLANTE.

La prima, nel corso di una cena organizzata a casa PREVITI, quando questi abitava in Roma in via Cicerone (con la cena si festeggiava un'importante vittoria giudiziaria e nel corso della riunione conviviale vi fu una conversazione telefonica per rallegrarsi con Berlusconi — si veda il verbale di informazioni in data 28 luglio 1995).

La seconda volta in occasione di una partita di calcetto svoltasi al Circolo Canottieri Lazio.

La Ariosto precisava che era abitudine di PREVITI, per mantenere e consolidare i rapporti con i magistrati, organizzare dei ricevimenti a casa sua, ai quali partecipavano assiduamente sia Renato Squillante che Attilio Pacifico.

Sempre a proposito dei contatti con magistrati, riferiva di un viaggio organizzato in America dalla NIAF per la premiazione di Bettino Craxi come «uomo dell'anno 1988». I magistrati che vi parteciparono viaggiarono e soggiornarono gratuitamente, nel senso che le spese di viaggio aereo furono sostenute da PREVITI e quelle dell'albergo dalla NIAF. A riscontro di ciò la ARIOSTO esibiva le fotografie fatte il 21 e 22 ottobre 1988 durante la permanenza in America: a New York, la sera del 21, in occasione della cena di compleanno organizzata a casa PREVITI e il giorno dopo a Washington nel corso della premiazione.

Ricordava, ancora, la ARIOSTO che presso EFIBANCA PREVITI aveva a disposizione un fondo illimitato per la sua opera corruttiva.

b) la difesa di PREVITI.

Va subito detto che PREVITI e i suoi difensori hanno fermamente contestato le dichiarazioni della ARIOSTO, fin dai primi momenti dello svolgimento dell'incidente probatorio e da ultimo con memoria depositata il 3 ottobre 1997.

PREVITI in proposito sostiene di essere vittima di una calunnia, a suo dire dimostrata documentalmente; altri difensori, nel corso dell'incidente probatorio hanno fatto balenare la prospettiva di un'operazione orchestrata da altri.

Afferma, in particolare, l'indagato che la donna non ha mai neppure messo piede nei luoghi (appartamento di via Cicerone e Circolo Canottieri Lazio) nei quali sarebbero avvenute le dazioni di denaro a Squillante.

Per questo egli può far leva su alcune vistose incertezze della teste nella parte finale dell'incidente probatorio. Su specifica domanda di questo stesso giudice, infatti, la donna non ha saputo descrivere l'appartamento di via Cicerone (eppure, a detta di PREVITI, vi era esposta in bella mostra una statua di Venere di particolare pregio, cosa che non sarebbe dovuta sfuggire ad una persona dalla memoria iconica come l'Ariosto che per di più ha gestito un negozio di antiquariato); PREVITI ha poi prodotto documentazione per dimostrare che negli anni in cui sarebbe avvenuta la dazione di denaro egli aveva già trasferito il proprio appartamento in via Farnese.

In merito alle presenze al Circolo Canottieri Lazio la donna ha ammesso di esservi stata solo due volte (e ciononostante ha affermato che molti magistrati frequentavano il circolo, affermazione che presupporrebbe una più intensa frequentazione da parte della signora, come è stato contestato nell'incidente probatorio).

L'indagato nega radicalmente anche questa frequentazione e con pari vigore nega che la moglie possa mai aver tenuto tra le mani la busta che secondo il racconto della Ariosto conteneva il denaro.

PREVITI contesta inoltre l'esistenza del fondo presso EFIBANCA di cui ha parlato la donna, essendo incompatibile l'esistenza di un tale fondo con la natura dell'Istituto.

c) le valutazioni sul complesso degli elementi indiziari.

Vi è da prendere atto delle contestazioni di PREVITI e delle incertezze della ARIOSTO.

Vi è però anche da osservare che le indagini svolte hanno portato ad autonome verifiche della veridicità delle affermazioni della donna.

In primo luogo è da tener presente che la stessa ARIOSTO ha depositato numerose fotografie e documentazione che attestano l'esistenza di rapporti di amicizia tra lei e PREVITI (e che spiegano come la donna possa aver ricevuto delle confidenze come quelle riferite) ed altre fotografie che rappresentano, in particolare, la cena negli USA in occasione della premiazione di Craxi e che riprendono PREVITI, SQUILLANTE, PACIFICO ed altri magistrati.

Per il viaggio in America in occasione della premiazione di Bettino Craxi quale « uomo dell'anno 1988 », specifici accertamenti venivano richiesti, dal P.M. procedente, al CUSTOM SERVICE (servizio doganale USA), per accertare la presenza sul suolo americano per quei giorni delle persone sottoposte ad indagini.

L'esito è stato positivo, essendo risultata la presenza di PREVITI, di PACIFICO e di SQUILLANTE e di numerosi altri soggetti, fra cui magistrati.

Lo stesso Cesare PREVITI ha fornito un indiretto riscontro della veridicità delle dichiarazioni della ARIOSTO: la donna ha infatti ricordato che era intenzione dell'On.le Craxi « creare una lobby di magistrati »; circostanza fermamente contestata.

Nel corso dell'interrogatorio in data 23 settembre 1997 PREVITI ha dichiarato: « mi sono occupato dell'organizzazione di questo viaggio, io credo che il... l'onere della spesa lo abbia in principio sostenuto per molti di questi magistrati il Partito Socialista... l'ho pagato io ma con denaro del partito socialista ».

A domanda del P.M. se avesse staccato un assegno da un suo conto corrente, e alla precisazione dell'altro P.M. interrogante che tutto ciò era ricostruito documentalmente, PREVITI risponde: « è probabile che ho avuto il contante dal partito socialista... sostanzialmente queste persone erano invitate dal Partito Socialista, perché in questa occasione NIAF veniva festeggiato CRAXI, e della cosa si è occupato prevalentemente Squillante... essendo io in dimestichezza con gli Stati Uniti... ho organizzato io questo viaggio e il denaro per l'operazione è venuto dal partito socialista, in parte poi alcuni hanno ritenuto di rimborsare, altri invece non hanno rimborsato ».

Se si verificano queste dichiarazioni di PREVITI con quelle rese dalla ARIOSTO si nota una piena coincidenza sul piano sostanziale, posto che effettivamente pagò PREVITI, ma le spese rimasero a carico del partito dell'On.le Craxi. Non ha importanza, ai fini di questo provvedimento, la ragione per la quale il partito dell'on.le Craxi ritenne di dover pagare un viaggio a dei magistrati, né vi è nulla da osservare in questa sede sull'intenzione dell'on.le Craxi riferita dalla Ariosto.

Quel che rileva in questo momento è che sul viaggio NIAF la ARIOSTO ha raccontato quello di cui era a conoscenza e che corrispondeva alla realtà degli accadimenti. La ARIOSTO non conosceva la realtà sottostante (rimborsi a PREVITI) e non l'ha quindi narrata.

Il suo racconto è quindi veritiero e riscontrato dallo stesso avv. PREVITI e ciò non può non essere preso in considerazione per valutare la complessiva attendibilità della donna.

Sulle cene a casa PREVITI, riscontri indiretti al racconto della ARIOSTO sono venuti dalle deposizioni di Giorgio Casoli (già sindaco di Perugia, Senatore della Repubblica, sottosegretario, oltre che, in precedenza, magistrato).

Sentito quale persona informata sui fatti (le sue generalità venivano indicate come DELTA nella richiesta di custodia cautelare nei riguardi di Squillante e Pacifico), in data 10 febbraio 1996, innanzitutto confermava di essere stato uno dei magistrati presenti in America alla manifestazione più volte citata, di non aver pagato la trasferta aerea così come pure di non aver pagato il soggiorno, di non ricordare a distanza di tempo chi si fosse fatto carico delle relative spese, che nel suo caso sarebbero state comunque pagate dalla NIAF.

Ammetteva, inoltre, di aver frequentato casa PREVITI, partecipando a cocktail serali.

Ricordava la presenza di altri magistrati tra cui indicava SQUILLANTE, e alla richiesta di confermare le dichiarazioni della ARIOSTO circa le due dazioni di denaro fatte a SQUILLANTE, circostanze che la teste gli aveva confidato in tempi non sospetti, escludeva inizialmente di essere stato messo a parte di simili confidenze.

In data 5 marzo 1996, alla contestazione, non solo ammetteva di essere stato informato dalla Ariosto della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria milanese con particolare riferimento ai rapporti tra Cesare Previti ed alcuni magistrati romani ed in particolare con Renato Squillante, ma aggiungeva anche:

« La Ariosto effettivamente mi accennò ad una o più dazioni di denaro effettuate da Previti a Squillante. Ciò accadde in epoca che ho difficoltà a collocare con precisione, alcuni anni fa... ».

Ma v'è di più: lo stesso Casoli ha dichiarato di aver conosciuto PREVITI nel 1983-1984 e di essere stato ospite della sua casa di via Cicerone constatando in più occasioni che era frequentata da magistrati, tra i quali citava SQUILLANTE e VERDE, ed altri; di aver avuto frequentazioni più intense nel periodo in cui era stato eletto senatore (e quindi, ricostruendo le dichiarazioni, dopo il 1987) e di aver diradato le sue frequentazioni intorno al 1989-1990. Proprio nell'epoca in cui era senatore, la Ariosto gli aveva riferito di più dazioni di denaro effettuate da PREVITI a SQUILLANTE.

Nuovamente sentito di recente (25 settembre 1997), Casoli ricorda di essere stato contattato dai difensori di CESARE PREVITI dopo l'arresto di Renato Squillante (i difensori gli chiesero se era disposto a rilasciare una dichiarazione ex articolo 38 sul numero delle volte che, insieme a lui, la ARIOSTO era andata a casa PREVITI) e di aver riferito che aveva memoria di almeno due occasioni in cui insieme a STEFANIA ARIOSTO era stato a casa di PREVITI (in una delle due occasioni erano stati poi a cena in un ristorante).

Ulteriore riscontro delle affermazioni rese dalla signora ARIOSTO è stato fornito da altra persona informata sui fatti indicata come SIGMA nella richiesta di misura cautelare del 9 marzo 1996 e poi svelata essere l'avvocato VITTORIO DOTTI.

Egli ha affermato di essere stato informato dalla signora alcuni anni orsono (e quindi in epoca assolutamente non sospetta) di corresponsione di denaro da PREVITI a SQUILLANTE e che la ARIOSTO (con la quale a partire dal settembre 1988 iniziò una frequentazione intensa) lo aveva altresì informato della sua decisione di rendere noti i fatti all'autorità giudiziaria. Precisava anche che i fatti segnalatigli erano comunque precedenti alla frequentazione con la donna (e quindi sono da ascrivere ad epoca antecedente al settembre 1988).

In tale occasione egli la ammonì sulla responsabilità che si assumeva, ma essa gli ribadì che quei fatti erano veri.

Sull'episodio riguardante la dazione di denaro nell'appartamento di via Cicerone, posto che una prova assolutamente inconfutabile è confinata nell'ambito personale delle posizioni PREVITI-SQUILLANTE-PACIFICO-ARIOSTO, e delle dichiarazioni da questi rese (non essendovi stati altri testimoni alla scena), non si può che prendere atto che a livello indiziario le affermazioni della ARIOSTO (la quale porta ben altra responsabilità delle proprie affermazioni rispetto alla responsabilità degli indagati per affermazioni contrarie) non sono contraddette dal quadro indiziario accertato nel corso delle indagini ed anzi una sua presenza a casa PREVITI è attestata, in almeno due occasioni, da Casoli.

Questo non rende spiegabile il motivo per cui la donna non riesca a ricordare alcun particolare di casa Previti, ma non conferma neppure l'affermazione radicalmente contraria secondo cui la signora non avrebbe mai messo piede nella casa.

Che casa PREVITI fosse frequentata da magistrati, tra i quali Squillante, è poi attestato da Casoli.

Altro punto in contestazione sono i rapporti con EFIBANCA.

Secondo la ARIOSTO nell'istituto di credito PREVITI aveva a disposizione somme illimitate per alimentare la corruzione di cui si parla.

La circostanza è contestata, facendosi rilevare che EFIBANCA è un istituto di credito a medio termine presso cui non esistono gli ordinari rapporti negoziali con privati, d'uso nelle altre banche.

Una frequentazione di EFIBANCA da parte di PREVITI non è contestata, ed anzi è lo stesso PREVITI a ricordare che egli era legale dell'istituto e quindi ben introdotto con la dirigenza: i rapporti con la dirigenza (dott. Lai, Bertini, Nardi) vengono confermati anche da dipendenti dell'istituto (si vedano le informazioni assunte il 22 maggio 1996) oltre che dagli stessi Lai, Bertini e Nardi, i quali ricordano anche che PREVITI presentò loro la ARIOSTO caldeggiando un finanziamento per la costruzione di un campo da golf, finanziamento che non venne accordato.

Dalle dichiarazioni del dott. Gigante si apprende che, per quanto a sua conoscenza, tra i sottoscrittori di certificati di deposito e di obbligazioni dell'istituto non vi erano magistrati.

Tutte le persone dell'ambiente di EFIBANCA hanno negato di aver conosciuto l'avv. Pacifico, o Squillante, o l'avv. Acampora.

Sono, per contro, accertati, rapporti negoziali tra EFIBANCA e società del gruppo imprenditoriale-finanziario milanese citato nel capo d'imputazione preliminare, risalenti nel tempo (anno 1982).

Conclusivamente sul punto non vi è né una totale conferma delle dichiarazioni della ARIOSTO, (non confermata è l'esistenza di un fondo presso EFIBANCA destinato alla corruzione di magistrati), né però una totale smentita.

In merito alla vicenda svoltasi alla Canottieri Lazio PREVITI si dice sicuro di poter dimostrare che la ARIOSTO non frequentò mai il circolo, neppure in una singola occasione, ed ha prodotto copiosissima documentazione con numerose dichiarazioni di persone legate al circolo a dimostrazione della sua affermazione.

La signora PREVITI nega altrettanto radicalmente di essere stata protagonista dell'episodio citato dalla Ariosto (lei stessa avrebbe tenuto tra le mani una busta contenente denaro destinato a magistrati).

Sul punto non rimane che registrare il divario tra le affermazioni dell'Ariosto e le tesi difensive.

Non si può però sottacere che le indagini hanno portato a trovare conferme del complessivo quadro descritto dalla donna.

In particolare va considerato di notevole significato l'introduzione nella vicenda di un personaggio del tutto sconosciuto alle cronache, l'avvocato ATTILIO PACIFICO.

Si può dire che il contributo più significativo recato dalla ARIOSTO, dopo lo svelamento della natura dei rapporti PREVITI-SQUILLANTE sia stato proprio il far emergere il ruolo dell'avvocato PACIFICO e la natura dei rapporti PACIFICO-SQUILLANTE-PREVITI.

Le indagini svolte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno permesso di accertare una quotidiana frequentazione tra Renato Squillante e Attilio Pacifico.

Numerosi servizi di pedinamento e di intercettazione (documentati in atti) hanno dimostrato la frequenza e il contenuto dei rapporti tra i due.

Se all'inizio delle indagini poteva ipotizzarsi una chiave di lettura di tali rapporti nella direzione di una lecita e non censurabile frequentazione (si rilevava anche che l'avv. Pacifico era un civilista, mentre il dott. Squillante si occupava esclusivamente del settore penale prima all'Ufficio Istruzione e poi all'Ufficio G.I.P. di Roma), così che la chiave privilegiata di lettura alternativa era costituita dalle dichiarazioni della Ariosto, le successive indagini hanno portato ad una lettura tutt'altro che lecita dei rapporti tra Pacifico e Squillante e quindi ad una conferma integrale del quadro delineato dalla ARIOSTO.

Vengono in particolare rilievo gli esiti delle rogatorie estere sui conti correnti (conti dei quali Squillante ha significativamente negato di aver la disponibilità nel corso del suo primo interrogatorio).

Per ciò che riguarda l'ipotesi di reato in contestazione, sarà sufficiente osservare che nel periodo in considerazione SQUILLANTE ha ricevuto, tramite bonifici, quasi 200.000 franchi svizzeri (tutti provenienti da conti di PACIFICO) e 150.000 dollari sui conti accesi presso la Società Bancaria Ticinese, per un totale in controvalore di circa 380 milioni di lire.

Le affermazioni della ARIOSTO riguardanti PACIFICO sono state tutte riscontrate: frequentazioni con PREVITI, frequentazioni con SQUILLANTE, frequentazioni dei casinò, presenza al viaggio NIAF.

Ciò che la ARIOSTO non poteva sapere: esistenza, consistenza, e movimentazione dei conti esteri di PACIFICO non ha raccontato e questo rende da una parte credibile il suo racconto, dall'altra porta ad escludere un quadro calunnatorio architettato da lei stessa o da terzi.

Gli autonomi accertamenti compiuti dal Pubblico Ministero su SQUILLANTE RENATO hanno portato ad accertare ingenti disponibilità finanziarie all'estero ammontanti a circa 9 miliardi di lire come disponibilità liquide alla data del 7 febbraio 1996 presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona (Resinelli): somma precipitosamente liquidata ed asseritamente prelevata dalla banca dopo la scoperta di una miscrospia al bar Tombini di Roma il 21 gennaio 1996 (fatto notorio).

A tali disponibilità liquide (al momento sono note solo quelle esistenti presso la S.B.T. di Bellinzona) vanno aggiunti gli investimenti immobiliari e le disponibilità liquide in Italia (si richiamano, sul punto, il provvedimento di custodia cautelare nei confronti di Squillante Mariano, Squillante Fabio e Olga Savtchenko e il provvedimento di sequestro preventivo in atti).

È accertato che vi sono stati degli accrediti diretti di CESARE PREVITI a SQUILLANTE (il 6 marzo 1991 poco più di 434.000 dollari) e che altro denaro è affluito sui conti correnti di Squillante proveniente da CESARE PREVITI, attraverso Attilio Pacifico.

Tutto ciò, se non costituisce diretto riscontro delle dichiarazioni della ARIOSTO (i dati riferiti, infatti, riguardano un'epoca successiva a quella nella quale si sono svolti i fatti in contestazione) è tuttavia confermativo del quadro indiziario emergente dalle dichiarazioni della signora.

Per il periodo in contestazione (che, va ricordato, si arresta temporalmente all'anno 1989) gli accertamenti compiuti su SQUILLANTE hanno fatto emergere una serie di episodi che sul piano indiziario aggiungono elementi a sostegno dell'ipotesi di accusa.

(Accertamenti svolti presso ALOISIO DE GASPARI Giorgio).

Immediatamente dopo l'esecuzione dell'ordinanza emessa nei confronti di SQUILLANTE è stata compiuta ulteriore attività investigativa, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio, tra cui l'assunzione di informazioni dell'agente di borsa ALOISIO DE GASPARI Giorgio. A carico di quest'ultimo è stata disposta altresì una perquisizione locale.

Tra i documenti sequestrati vi sono annotazioni nelle quali comparivano, tra l'altro, riferimenti alla famiglia SQUILLANTE e a tale « DIDI », identificato poi in Dionigi RESINELLI.

Risentito in ordine ai predetti documenti, ALOISIO DE GASPARI Giorgio, rendeva dichiarazioni.

In sintesi ALOISIO DE GASPARI Giorgio ha dichiarato:

(Verbale del 18 marzo 1996).

« Come ho già detto, ho conosciuto il giudice SQUILLANTE alla fine degli anni 70, quando quest'ultimo era membro della CONSOB. Mi diede da amministrare dei fondi nell'ordine di poche decine di milioni che investii in borsa. Faccio presente che in quel periodo, soprattutto nel 1981, grazie al buon andamento della borsa e alle buone notizie che riusciva ad ottenere SQUILLANTE, in virtù del suo lavoro presso la CONSOB, quest'ultimo riuscì ad aumentare sensibilmente il suo patrimonio, ritengo, per quello che posso ricordare, nell'ordine di due trecento milioni. Intorno agli anni 1984/85, sulla data non riesco ad essere più preciso, SQUILLANTE mi disse che voleva aprire un conto estero, in particolare in Svizzera, chiedendomi se potevo indicargli una banca. Poiché il mio studio era in rapporto da anni con la SOCIETA' BANCARIA TICINESE di Bellinzona gli consigliai tale istituto, precisando che avrei potuto parlare personalmente con il dr. RESINELLI, uno dei dirigenti della citata banca. In occasione dei miei frequenti incontri con il dr. RESINELLI, in quanto la SOCIETA' BANCARIA TICINESE era nostra cliente, gli parlai del giudice SQUILLANTE e del fatto che quest'ultimo aveva intenzione di aprire un conto estero.

[omissis]

RISPOSTA: Intorno agli anni 86/87 il giudice SQUILLANTE mi chiese come poteva fare per avere delle disponibilità in lire prelevandole dal suo conto in Svizzera. Mi spiego meglio: il problema del giudice SQUILLANTE era quello di giustificare l'afflusso di denaro sul conto della moglie e/o del figlio MAURIZIO, nel senso che mi chiese delle operazioni di copertura, pertanto misi in atto delle operazioni fittizie di borsa finalizzate a far guadagnare i conti di SQUILLANTE; mentre la perdita che risultava a carico del mio studio mi veniva rimborsata dal dr. RESINELLI mediante lire italiane o con franchi svizzeri che mi consegnava brevi manu di solito in Svizzera. Faccio presente che in quel periodo mi recavo ogni fine settimana in Svizzera perché avevo una casa a Gordola, vicino a Bellinzona. Le operazioni di copertura poste in essere dal mio studio consistevano in compravendita di azioni ».

[omissis]

(Verbale del 19 marzo 1996).

« DOMANDA: Può riferire come e da chi è stata costituita la provvista per acquistare 175 milioni in CCT nel novembre del 1989 a favore di uno dei figli di SQUILLANTE?

RISPOSTA: La provvista è stata fornita senz'altro dal padre perché i figli mi risulta avessero modeste disponibilità finanziarie.

RISPOSTA: Non ricordo se tale provvista lo SQUILLANTE la conservasse nel suo conto presso di me (cosa che ritengo più probabile) ovvero me l'abbia fatta avere in altro modo. Escludo comunque di aver ricevuto il denaro dalla Svizzera ».

(Verbale del 13 maggio 1996).

« Devo premettere che il mio conto (omissis) presso la Società bancaria Ticinese è stato interessato ad operazioni con Squillante in due modi:

da un lato, ha ricevuto delle rimesse direttamente da un conto in essere presso la Società Bancaria Ticinese;

dall'altro, ha ricevuto delle rimesse da conti bancari in essere presso altri istituti svizzeri.

In alcuni casi, soprattutto nel momento iniziale di questo rapporto di compensazione che ho già descritto nel corso dei miei precedenti interrogatori, si è trattato di accrediti disposti da Squillante sul mio conto, affinché, poi, io gli riconoscessi in Italia il relativo controvalore.

Successivamente, io gli anticipavo delle somme, anche a mezzo di consegna di titoli di stato, e, poi, lui provvedeva alla copertura degli anticipi, recandosi in Svizzera, ed operando direttamente con il Resinelli. In questi casi, poteva anche capitare che lo Squillante, oltre a coprire l'esposizione nei miei confronti, disponeva ulteriori accrediti sul mio conto (...) affinché io provvedessi, successivamente, ad ulteriori riconoscimenti in Italia.

Esaminando la documentazione bancaria del mio conto svizzero, ho rilevato che lo Squillante ha provveduto alla citata copertura ovvero anche ai successivi bonifici, con versamenti da conti svizzeri in essere presso altre banche della confederazione. In particolare, ho rilevato che del denaro è pervenuto dalla Società di Banche Svizzere sia di Ginevra che di Lugano.

omissis

ADR: quando Squillante disponeva degli accrediti sul mio conto (...), mi contattava il Resinelli il quale mi diceva: "Il Giudice ti ha versato tot" con ciò volendo dire che lo Squillante aveva rimesso del denaro che riveleva in Italia.

Invece, quando lo Squillante copriva, in Svizzera, le sue esposizioni e magari trasferiva ulteriori importi che riveleva in Italia, mi chiamava dicendo: "Sono andato da Didi ed ho sistemato le cose".

Al riguardo, faccio presente che di solito Squillante chiedeva degli accreditamenti in Italia in conto anticipo ed andava a debito del mio studio. Di tanto in tanto, poi, dopo il rendiconto che gli trasmettevo, si recava in Svizzera per effettuare la copertura ».

Sul conto dell'attività svolta da ALOISIO DE GASPARI Giorgio, nell'interesse di SQUILLANTE, venivano disposti specifici accertamenti eseguiti dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che confermavano l'esistenza di operazioni di borsa nelle quali « guadagnava » il cliente SQUILLANTE (ivi compresi i familiari) e « perdeva » l'agente di borsa. L'utile delle predette operazioni è stato in molti casi bonificato da ALOISIO DE GASPARI Giorgio su conti correnti della famiglia SQUILLANTE (ivi compresi i figli). Nel corso dell'ultimo interrogatorio l'agente di borsa ha altresì fornito documenti bancari della Società Bancaria Ticinese e di altre banche elvetiche con le quali venivano rimesse somme di denaro a favore dei suoi conti correnti per compensare le « perdite » subite.